



SERVIZIO COMPETITIVITÀ' DELLE IMPRESE AGRICOLE
ED AGROALIMENTARI
IL RESPONSABILE
MARCO CALMISTRO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE SEGNATURA		.XML
DEL	CFR. FILE SEGNATURA		.XML

Spett. li

CAA della Regione Emilia-Romagna

Ordini e Collegi professionali della Regione
Emilia-Romagna

Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e
Pesca

Organizzazioni Professionali Regionali

Associazioni Cooperative Regionali

LORO SEDI

Oggetto: SICCITA' 2017:

- deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 13.12.2017 di delimitazione dei territori emiliano-romagnoli colpiti da siccità nel periodo primaverile-estivo 2017;
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4906 del 13.02.18 di riconoscimento dell'eccezionalità della siccità verificatasi in territori regionali nel periodo primaverile-estivo 2017;
- determinazione dirigenziale n. 2995 del 7 marzo 2018 concernente le modalità di presentazione delle domande di aiuto conseguenti ad eventi calamitosi.

Con la presente si forniscono indicazioni relativamente alle domande di aiuto conseguenti al verificarsi della siccità primaverile-estiva 2017, presentate entro la data del 9 aprile 2018.

Si precisa che da una verifica effettuata sulle banche dati del programma informatico utilizzato per la raccolta delle domande, si sono riscontrati casi di mancato caricamento dell'intero piano colturale presente in azienda al momento dell'evento calamitoso, ma solamente dei terreni/culture vegetali danneggiati.

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4424
fax 051.527.4669

agrsai1@regione.emilia-romagna.it
PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



Si ricorda tuttavia che il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 come modificato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32, prevede al comma 1 dell'art. 5 che possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, **che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile**. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Alla luce di quanto sopra ribadito, al fine di poter procedere alla valutazione del diritto agli aiuti è necessario procedere ad associare alle domande già presentate tutto il piano colturale dell'impresa agricola senza possibilità di associare ulteriori danni alle produzioni, che rimarranno “cristallizzate” al momento della presentazione domande.

Pertanto, le superfici precedentemente non caricate sul gestionale “agrisoccorso” dovranno essere inserite tenendo conto delle sotto riportate disposizioni operative:

- i centri di assistenza agricoli verranno messi a conoscenza dell'elenco di domande che presentano uno scarto tra le superfici/colture vegetali inserite, al fine del calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile, e le effettive superfici/colture vegetali inserite nell'anagrafe delle aziende agricole dal richiedente al momento del verificarsi della siccità 2017;
- le domande oggetto di integrazione mostreranno una funzione informatica titolata: “DA INTEGRARE”;
- le domande precedentemente presentate entro il termine del 9 aprile 2018, rimarranno archiviate informaticamente e verrà generata una copia delle stesse;
- in fase di integrazione delle domande segnalate, non si dovranno apportare modifiche alle superfici/colture vegetali già inserite in precedenza mentre le nuove superfici/colture vegetali che dovranno essere associate ai terreni non caricati in precedenza dovranno avere danno zero e cioè nella sezione “conseguito” si dovrà indicare un valore pari a quello espresso dall'ordinarietà.

Nei casi in cui l'ordinarietà sia stata espressa dal Servizio territorialmente competente risulterà sufficiente allinearsi ai valori indicati mentre nei casi in cui la coltura vegetale non abbia una ordinarietà predefinita, occorrerà digitare uguali valori sia nell'inserimento dell'ordinarietà e sia nell'inserimento del conseguito;

- le superfici/colture vegetali non coltivate ma comunque elencate tra i possessi aziendali al momento dell'evento avverso, sono da indicare nella sezione “TARE



E INCOLTI” della pagina “COLTURE VEGETALI”;

- per i terreni presenti al momento dell'avversità e non più presenti al momento della presentazione delle domande, occorrerà inoltre spuntare la funzione “ANNULLA BENEFICIO” della pagina “COLTURE VEGETALI”;
- al termine dell'integrazione della domanda sarà necessario – ove la stessa sia ammissibile in quanto il danno risulti superiore al 30% della produzione lorda vendibile – procedere alla “STAMPA DEFINITIVA” della domanda, caricare la scansione della domanda sottoscritta e di un nuovo documento d'identità valido solo se il documento già in archivio risulta nel frattempo scaduto;
- successivamente si procederà alla protocollazione della stessa domanda tramite la funzione “PROTOCOLLAZIONE”;
- le domande che non saranno integrate si riterranno non ammissibili in quanto non soddisfano quanto stabilito al comma 1 dell'art. 5 del D.lgs 102/2004 e successive modifiche intervenute;
- sempre inammissibili saranno considerate le domande in cui le superfici/colture vegetali originariamente inserite verranno modificate e le domande in cui le nuove superfici/colture vegetali saranno inserite con evidenziazione di danno.

La funzionalità “DA INTEGRARE” sarà disponibile sul programma informatico per la gestione delle calamità **dal 5 luglio 2018 al 4 settembre 2018**.

Oltre tale termine non sarà più disponibile procedere all'integrazione delle richieste di aiuto.

Cordialmente.

Dott. Marco Calmistro

- firmato digitalmente -